Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 agosto 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1958, n. **820**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Pietro Allemandi », con sede in Dronero (Cuneo).

N. 820. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Pietro Allemandi », con sede in Dronero (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 150 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. **821**.

Erezione in ente morale della Casa di riposo per vecchi - Fondazione Galtrucco, con sede in Robbio Lomellina (Pavia).

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo per vecchi - Fondazione Galtrucco, con sede in Robbio Lomellina (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 151 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958, n. **822**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Pia Opera delle Vedove Oblate Trinitarie », con sede in Imola (Bologna).

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Pia Opera delle Vedove Oblate Trinitarie », con sede in Imola (Bologna), e ne viene approvato lo statuto.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 152 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1958, n. **823**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Faustino e Giovita Martiri, in località San Faustino del comune di Narni (Terni).

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Narni in data 16 agosto 1955, integrato con postilla del 17 settembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia dei S.S. Faustino e Giovita Martiri, in località San Faustino del comune di Narni (Terni).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 153 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1958, n. **824**.

Nuova denominazione della Fondazione « Banca d'Italia, presso la Scuola militare « Nunziatella » di Napoli ».

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la Fondazione « Banca d'Italia, presso la Scuola militare « Nunziatella » di Napoli », assume la denominazione di Fondazione « Duca d'Aosta, presso la Scuola militare « Nunziatella » di Napoli ».

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 102 — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1958.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione svizzera « Murati Royal Filter ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° settembre 1958 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sigaretta di produzione svizzera « Muratti Royal Filter » e ne viene fissato il prezzo di vendita al pubblico in L. 20.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1958
Registro n 3 *Monopoli, foglio n* 238 — DE SILVA

(4363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di rettifica

Nel decreto commissariale n 370 60791, in data 3 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1958, n 130, contenente l'autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Oppido Mamertina (Reggio Calabria), dove è scritto. « mappa 20 », leggasi « mappa 39 ».

(4286)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel testo della *Gazzetta Ufficiale* n 169 del 15 luglio 1958, relativo a concessione di « exequatur », leggasi signor Jacques Boon, Console del Belgio a Milano anziché Console generale.

(4269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958 (registro n. 17 Interno, foglio n. 241), il comune di Capua (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.300.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4389)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortolì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 147, il comune di Tortolì (Nuoro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.760.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4390)

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno, cura e turismo all'intero territorio del comune di Nocera Umbra (Perugia).

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1958, numero 18759.7, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno, cura e turismo all'intero territorio del comune di Nocera Umbra (Perugia).

(4199)

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Falcade (Belluno).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18710.13 ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926 n. 765 convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Falcade (Belluno).

(4200)

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Santa Maria Maggiore (Novara).

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1958, numero 18753.6, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Santa Maria Maggiore (Novara).

(4201)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di Portogruaro e Concordia Sagittaria (Venezia)

Nella zona di ripopolamento e cattura di Portogruaro e Concordia Sagittaria (Venezia), di cui ai decreti Ministeriali 10 aprile e 10 agosto 1954 e delibera del presidente della Giunta provinciale in data 28 giugno 1957, vengono inclusi coattivamente fondi della superficie di ettari 125.59.80.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 1.249 circa.

L'Amministrazione provinciale di Venezia provvederà a corrispondere ai proprietari dei fondi inclusi coattivamente l'indennità di L. 700 (settecento) annue per ettaro.

(4218)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Domus Pulcherrima et Laeta », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1958, la Società cooperativa « Domus Pulcherrima et Laeta », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Fulgenzio Panzironi in data 28 luglio 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4250)

Scioglimento della Società Cooperativa di lavoro «Ricostruzioni Edilizie Laziali - C.R.E.L.», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 luglio 1958, la Società Cooperativa di lavoro « Ricostruzioni Edilizie Laziali - C.R.E.L. », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Mario Mossolin, in data 3 aprile 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4252)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 25 marzo 1958 dalla signora Zveck (Zweck) Maria in Cipolla, nata a Trieste il 23 febbraio 1896 e qui residente in via Belpoggio n. 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Zucchi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Zveck (Zweck) Maria in Cipolla è ridotto nella forma italiana di Zucchi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 agosto 1958

Il vice prefetto: PASINO

(4298)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 marzo 1958 dal sig. Clarich Benito, nato a Trieste il 12 dicembre 1932 e qui residente in via Campanelle, 329, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Clari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Clarich Benito è ridotto nella forma italiana di Clari.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 agosto 1958

Il vice prefetto. PASINO

(4289)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 28 agosto 1957 relativo al concorso per esami a venti posti di vice direttore aggiunto in prova (coefficiente 229) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 181, del 28 luglio 1958, a pagina 3127, all art 2, terza riga, in luogo di « in giurisprudenza e in scienze . » leggasi « . . in giurisprudenza o in scienze . . ».

(4379)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 16 ottobre 1954, n 1032, riguardante l'organico della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 227, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Decreta

Art 1

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia).

Art 2

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

I) essere in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici governativi (sezione commerciale)

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado,

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di eta è elevato

1) a 37 anni di età nei confronti

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualita di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione,

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno,

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948 n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

2) a 39 anni nei confronti·

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra,

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

3) a quaranta anni nei confronti

m) di coloro che, ai sensi dell art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di eta eventualmente spettante

Per i concorrenti gia colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di eta, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta

n) gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età e aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465 di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n 876, ovvero nelle voci quattro o da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreche esse non siano di impedimento all esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma del l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonche coloro che, ai sensi dell'art 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2 - Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo del l'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare.

a) il cognome e nome,

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di eta, il titolo che conferisce loro il diritto all aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2 - Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita nel caso di irreperibilita del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art 6

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2 - Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell avvenuto ricevimento della comunicazione che sara trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti·

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915 18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L 100, dalle autorita marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n 137 e 19 marzo 1948, n 241, ed alle legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell Esercito, i partigiani combattenti, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovra essere rilasciata dal competente distretto militare,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e, relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge

9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino a non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino a non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dal l'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge stessa un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7, punto 8, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine il concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2 - Roma) entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale, o copia notarile autentica del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto, presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa, menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, e mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla direzione generale degli uffici e dei servizi medico sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) ed *r*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte

1) computisteria e ragioneria pubblica,
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze
b) nozioni di diritto civile,
c) nozioni di statistica,
d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria

Per le prove scritte i candidati dispongono di otto ore

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a ispettore generale,

da due professori di Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove d'esame

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe

Art 11

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale

Art 12

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957 n 686

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati, e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza,
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dallo Stato,
3) tessera postale,
4) porto d'armi,
5) patente automobilistica,
6) passaporto

Art 13

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 gennaio 1957, n 3

Art 14

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di *vice segretario in esperimento nella carriera* di concetto del ruolo di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia) coefficiente 202, con l'assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale relativo alla qualifica di vice segretario ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di esperimento ed in seguito al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altre Amministrazioni, presso la *quale abbiano* superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 6 maggio 1958

p *Il Ministro* MICHELI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1958
Registro n 3 Industria e commercio, foglio n 143 — SCIACCA

(4105)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G C